



Decreto Dirigenziale n. 381 del 19/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA PALMOLA N. 61/63 NEL COMUNE DI SAN VITALIANO (NA)" - PROPONENTE: SOC. C.2L. S.R.L. - CUP 6557.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10.05.2013, successivamente modificata con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 104 del 02.01.2013, la C.2L. s.r.l., con sede in San Vitaliano (NA) alla Via Palmola n. 61/63, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa al progetto "Potenziamento impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Palmola n. 61/63 nel Comune di San Vitaliano (NA)";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttorio costituito dalla Dr.ssa Valentina Sammartino e dal Dr. Gianluca Ragone, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 44915 del 21.01.2013, la C.2L. s.r.l. ha presentato integrazioni acquisite al prot. regionale n. 114589 del 14.02.2013;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 256613 del 10.04.2013, la C.2L. s.r.l. ha presentato integrazioni acquisite al prot. regionale n. 440283 del 20.06.2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02.12.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i seguenti motivi:
 - a.1. in base al certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di San Vitaliano, l'area in cui ricade l'impianto della società C2L srl, foglio 5 part.IIIa 60 del Catasto Terreni, è riportato nel PUC vigente come zona "L2 – Rispetto cimiteriale". In tale area vige il vincolo assoluto di inedificabilità con deroga per le piccole costruzioni cimiteriali destinate alla vendita di fiori ed oggetti sacri (deroga temporanea). Si ritiene pertanto che la destinazione d'uso del sito sia in contrasto con l'attività di trattamento rifiuti e con i relativi potenziamenti delle stesse;
 - a.2. si ritiene che non siano stati pienamente valutati gli impatti sul paesaggio dovuti alla realizzazione del progetto proposto, in quanto l'area in cui sorge l'azienda non ha una destinazione di tipo industriale, così come dichiarato nello Studio preliminare ambientale, e risulta circondata da aree agricole. Pertanto l'assenza di misure mitigative che interessino la sistemazione esterna e le modalità di stoccaggio di rifiuti nelle aree esterne non permettono di escludere un impatto su tale componente per la quale non sono state indicate azioni di mitigazione;
 - a.3. non vengono indicate le modalità di stoccaggio dei rifiuti all'interno del capannone e pertanto non è stato possibile valutare eventuali impatti sulle matrici ambientali, anche in considerazione del sistema utilizzato per l'abbattimento delle polveri attraverso il quale potrebbero generarsi reflui;
 - a.4. gli impatti sulle componenti suolo e acque sotterranee non sono stati pienamente analizzati in quanto non è stato chiarito quali siano i sistemi adottati per impermeabilizzare la superficie del sito. Inoltre nello Studio preliminare ambientale si dichiara che *"le superfici interne ed esterne al capannone sono tutte pavimentate in parte con pavimentazione industriale e in parte con manto di asfalto bituminoso nelle aree carrabili"*, mentre nelle integrazioni viene dichiarato che *"le pavimentazioni esistenti sono sia per la parte esterna che per la parte interna allo stabilimento in asfalto bituminoso"*. Dalla documentazione fotografica la pavimentazione non appare in buono stato di conservazione;
 - a.5. la valutazione dell'impatto acustico prodotto non ha tenuto conto di molteplici aspetti che influenzano tale componente quali: il potenziamento delle attività e del carico di lavoro e la destinazione d'uso del sito che non risulta "esclusivamente industriale" così come dichiarato nello Studio preliminare ambientale, ma "area di rispetto cimiteriale" secondo il certificato di destinazione urbanistica. Il proponente non ha inoltre ritenuto necessario di dover adottare qualsiasi tipo di azione mitigativa, nonostante la mancanza di uno studio di impatto acustico previsionale.
- b. che con nota prot. regionale n. 868829 del 17.12.2013 si è provveduto a comunicare alla C.2L. s.r.l. - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 02.12.2013 come sopra riportato;
- c. che la C.2L s.r.l. non ha presentato osservazioni al parere della Commissione V.I.A. – V.I. – V.A.S. del 02.12.2013, come comunicato con sopra citata nota prot. n. 868829/2013;
- d. che la Soc. C.2L. s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del

22.05.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 648/2011 e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. n. 105/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dalla Dr.ssa Valentina Sammartino e dal Dr. Gianluca Ragone, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 02.12.2013, il progetto "Potenziamento impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Palmola n. 61/63 nel Comune di San Vitaliano (NA)", proposto dalla C.2L. s.r.l., con sede in San Vitaliano (NA) alla Via Palmola n. 61/63, per i seguenti motivi:
 - 1.1 in base al certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di San Vitaliano, l'area in cui ricade l'impianto della società C2L srl, foglio 5 part.IIIa 60 del Catasto Terreni, è riportato nel PUC vigente come zona "L2 – Rispetto cimiteriale". In tale area vige il vincolo assoluto di inedificabilità con deroga per le piccole costruzioni cimiteriali destinate alla vendita di fiori ed oggetti sacri (deroga temporanea). Si ritiene pertanto che la destinazione d'uso del sito sia in contrasto con l'attività di trattamento rifiuti e con i relativi potenziamenti delle stesse;
 - 1.2 si ritiene che non siano stati pienamente valutati gli impatti sul paesaggio dovuti alla realizzazione del progetto proposto, in quanto l'area in cui sorge l'azienda non ha una destinazione di tipo industriale, così come dichiarato nello Studio preliminare ambientale, e risulta circondata da aree agricole. Pertanto l'assenza di misure mitigative che interessino la sistemazione esterna e le modalità di stoccaggio di rifiuti nelle aree esterne non permettono di escludere un impatto su tale componente per la quale non sono state indicate azioni di mitigazione;
 - 1.3 non vengono indicate le modalità di stoccaggio dei rifiuti all'interno del capannone e pertanto non è stato possibile valutare eventuali impatti sulle matrici ambientali, anche in considerazione del sistema utilizzato per l'abbattimento delle polveri attraverso il quale potrebbero generarsi reflui;
 - 1.4 gli impatti sulle componenti suolo e acque sotterranee non sono stati pienamente analizzati in quanto non è stato chiarito quali siano i sistemi adottati per impermeabilizzare la superficie del sito. Inoltre nello Studio preliminare ambientale si dichiara che *"le superfici interne ed esterne al capannone sono tutte pavimentate in parte con pavimentazione industriale e in parte con manto di asfalto bituminoso nelle aree carrabili"*, mentre nelle integrazioni viene dichiarato che *"le pavimentazioni esistenti sono sia per la parte esterna che per la parte interna allo stabilimento in asfalto bituminoso"*. Dalla documentazione fotografica la pavimentazione non appare in buono stato di conservazione;

- 1.5 la valutazione dell'impatto acustico prodotto non ha tenuto conto di molteplici aspetti che influenzano tale componente quali: il potenziamento delle attività e del carico di lavoro e la destinazione d'uso del sito che non risulta "esclusivamente industriale" così come dichiarato nello Studio preliminare ambientale, ma "area di rispetto cimiteriale" secondo il certificato di destinazione urbanistica. Il proponente non ha inoltre ritenuto necessario di dover adottare qualsiasi tipo di azione mitigativa, nonostante la mancanza di uno studio di impatto acustico previsionale.
2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale della Direzione Generale 52 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*..
3. DI trasmettere il presente atto:
- alla Soc. C.2L. s.r.l., con sede in San Vitaliano (NA) alla Via Palmola n. 61/63;
 - All'Amministrazione Provinciale di Napoli;
 - Al Comune di San Vitaliano (NA);
 - Alla D.G. 52 05 UOD 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli con sede al C.tro Direz.le Is C/5 – Napoli;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
4. DI trasmettere presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri